

Tribunale di Bologna, sez. lavoro

sentenza 10 settembre 2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, di settima qualifica funzionale per il periodo 1.2.1996 / 21.4.2000 e di livello D-3 per il periodo 1.7.2001 / 30.11.2002, rispetto a quelle di livello 6.1, C-1, C-2 e C-3 d'inquadramento alle dipendenze della Regione nel medesimo arco temporale, con la condanna della convenuta al versamento di "tutte le differenze retributive dovute in base alla legislazione e alle norme contrattualistiche in materia, tra gli importi percepiti e quelli corrispondenti alle categorie superiori. Con sentenza generica e con riserva espressa di agire in separato giudizio, in caso sia necessario quantificare esattamente le somme dovute. In subordine, condannare comunque la Regione Emilia-Romagna a corrispondere al ricorrente le differenze retributive adeguate all'attività e alle mansioni effettivamente svolte, da determinarsi equitativamente dal Giudice ai sensi dell'art. 36 Cost. e comunque non inferiori ad Euro 25.000,00. Il tutto addizionato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulle, somme rivalutate".

Ritualmente costituita, la Regione Emilia-Romagna ha contestato in rito e nel merito la domanda, come da memoria difensiva, e la causa è stata posta in decisione sulle questioni pregiudiziali sollevate senza necessità di ammissione dei mezzi di prova proposti.

Vanno accolte le eccezioni pregiudiziali, di parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito e di nullità del ricorso, proposte dalla convenuta, con conseguente reiezione della domanda.

Antefatto del presente processo è l'identica domanda proposta dal T. nei confronti della Regione avanti all'intestato Tribunale con ricorso rubricato al n. 2733 / 2003 r.g.l. definito con sentenza n. 173 / 19.5.2006, non appellata e passata in giudicato (doc. 2 convenuto):

sentenza che aveva statuito il difetto di giurisdizione del Giudice adito in ordine alle differenze retributive relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e la nullità nel restante del ricorso introduttivo ex art. 414, n. 3-4, c.p.c. Da tale precedente contenzioso discende l'effetto interruttivo della prescrizione dei diritti azionati, come correttamente evocato dal ricorrente.

Va peraltro ribadita la pronuncia del difetto di giurisdizione del Giudice adito in ordine alle differenze retributive relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza (v., ex pluribus, Cass. S.U. ord. n. 1622 / 27.01.2005), in tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto del proprio diritto ad un superiore inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) come discrimine temporale per il passaggio dal Giudice amministrativo a quello ordinario della giurisdizione sulle controversie di lavoro con le Pubbliche amministrazioni -, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il Giudice amministrativo in sede esclusiva e il Giudice ordinario, in relazione, rispettivamente, alla due dette fasi temporali, mentre è escluso che la fattispecie dedotta (diversa dalle domande risarcitorie cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente) integri un comportamento illecito permanente da parte della P.A.

Il ricorso è poi carente dei requisiti previsti dall'art. 414, n. 3-4-5, c.p.c.

Innanzitutto, non può convertirsi in richiesta di condanna generica una domanda formulata, come in epigrafe testualmente ritrascritta, in via principale e in via subordinata come di diretta condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive dovute, accertate nell'un caso su base normativa e nell'altro su base equitativa, mediante l'equivoca addizione (interposta fra la principale e la subordinata) di una clausola di mera ed eventuale riserva così congegnata: "con riserva espressa di agire in separato giudizio, in caso sia necessario quantificare esattamente le somme dovute". Tale formulazione alternativa, posta in correlazione con la narrativa del ricorso, determina l'indeterminatezza e l'equivocità del petitum e non può far velo all'assoluto difetto di prova in ordine ai

parametri liquidativi, di cui la parte è onerata anche in relazione all'istanza di liquidazione equitativa.

Risulta poi soltanto apparente, con riferimento alla domanda di accertamento, il raffronto fra le mansioni affidate, dedotte in prova, e le mansioni afferenti le qualifiche posseduta e rivendicata: alla ripetuta descrittiva delle attività svolte e degli atti redatti e del loro espletamento in supplenza di altri dipendenti superiormente inquadrati fa riscontro la mera riproduzione in ricorso delle declaratorie delle sole qualifiche funzionali sesta e settima e delle categorie C e D, senza alcuna specificazione comparatistica (il "serrato confronto" richiesto in giurisprudenza), tanto più necessaria per la genericità delle previsioni richiamate, e senza alcun riferimento (che si traduce in difetto di prova) alle sottocategorie di effettivo inquadramento (C-1, C-2 e C-3) ed effettivo oggetto della domanda (D-3).

L'edictio actionis così formulata non consente la valida attivazione del contraddittorio e la cognizione del giudice nei termini di effettività e concretezza imposti dal rito e postula attività processuali surrogatone rispetto agli oneri inassolti dal ricorrente che esulano dai poteri d'ufficio riconosciuti al giudicante.

In parte qua il ricorso è dunque affetto da nullità e non provato, e va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, assorbita e respinta,

dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito in ordine alle differenze retributive relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998;

respinge il ricorso nel restante;

condanna T.M. al rimborso a favore della Regione delle spese del giudizio, che liquida in Euro l'200,00, oltre spese generali, iva e epa, come per legge.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, il 10 settembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2012.